

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06990/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6990 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Tommaso Cheli, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Sammarro, Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

1) Dell'Esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente in Toscana il 28.03.2022 in riferimento al Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del

personale docente della scuola Secondaria (II grado) – classe di concorso A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, visionabile direttamente nell'area personale del sistema telematico ministeriale dal 06.04.2022, nella parte di interesse;

2) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova sostenuta dal ricorrente e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande , da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati al ricorrente;

3) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova, ivi comprese le istruzioni operative;

4) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova A12 del 28.03.2022 sostenuta dal ricorrente;

5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 e relativi Allegati recanti disposizioni modificative al bando, nelle parti di interesse; b) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; c) il Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; d) il Decreto ministeriale

326 del 9/11/2021 (recante il regolamento concorsuale) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; e) il quadro di riferimento pubblicato sul sito del Ministero resistente in riferimento alla classe di concorso A12; f) l'Elenco degli ammessi alle successive prove A12 e il calendario delle medesime;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere riconosciuto idoneo in riferimento alla prova scritta, con punteggio rettificato in melius per i quesiti di cui in narrativa, e consequenziale del diritto del medesimo a partecipare alle successive prove concorsuali relative alla procedura selettiva di cui è causa;

per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione del ricorrente alle successive prove concorsuali previste per la classe di concorso A12.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cheli Tommaso il 24/11/2022: del Decreto di approvazione della Graduatoria di merito del Concorso ordinario personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (D.D. 499/2020 e ss.mm.ii.) per la classe di concorso A012 adottato dall'USR Toscana Direzione Generale Ufficio IV e per come pubblicato in data 30.08.2022 sul sito istituzionale del MIUR;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato altresì il decreto del 19.7.2022 con il quale l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Toscana ha approvato la graduatoria di merito e l'elenco nominativo dei vincitori del concorso indetto con DD. 499 del 21.4.2020 per la classe di concorso A012;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nonché dell'USR interessato:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dell'USR, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'USR, sino alla

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 21 marzo 2023, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Saponè**

**IL SEGRETARIO**